

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Oggetto: accesso in ZTL console della Bielorussia

Proponente: Marco Semplici

Altri Firmatari: Marco Stella, Mario Tenerani, Jacopo Cellai, Emanuele Roselli

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- Premesso che l'Amministrazione ha negato al Console della Bielorussia a Firenze l'ingresso in ZTL con autovettura privata al fine di raggiungere la Sede Consolare, in deroga all'ordinanza n°2004/M/9189;
- Visto che l'auto utilizzata dal Console, dotata di targa diplomatica, non rientra - a causa delle dimensioni delle ruote - fra i mezzi dotati dei requisiti previsti dalla sovra citata ordinanza per l'ingresso in ZTL e pertanto non ha ottenuto da SAS l'autorizzazione richiesta;
- Appreso pertanto che ogni giorno per raggiungere la sede consolare l'auto viene multata a mezzo porta telematica per ben due volte, in entrata ed in uscita dalla ZTL;
- Considerato tuttavia che le sanzioni non vengono mai pagate poiché il Console risulta tutelato da norme di legge che gli consentono comunque l'accesso alla sede diplomatica e vale ricordare la "Convenzione di Vienna sulle relazioni internazionali" del 24 aprile 1963, di cui l'Italia è Stato firmatario, che all'articolo 28 recita "Lo Stato di residenza accorda tutte le agevolazioni per il compimento delle funzioni del posto consolare" e all'articolo 33 "Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare";
- Considerato peraltro che l'art. 43 rubricato "Immunità dalla giurisdizione" sottolinea: "i funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisprudenza delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari" e che l'autorizzazione in oggetto è strettamente collegata alle funzioni che il Console svolge nel territorio fiorentino;
- Ricordato inoltre che poiché la nostra Carta Costituzionale all'art 10 sancisce che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" e visto che, in caso di contrasto fra norme, si fa ricorso all'istituto della gerarchia delle fonti (vedi l'art 1 delle disposizioni generali del Codice Civile), risulta illegittima l'applicazione dell'ordinanza n°2004/M/9189 che è gerarchicamente inferiore al diritto internazionale;
- Considerato che in un anno vengono elevate circa 520 multe – calcolando 2 multe al giorno su 5 giorni alla settimana – che richiedono spese di notifica inutili a fronte della sicura mancata riscossione del debito;
- Ricordato che Servizi alla strada spa è una partecipata con unico socio il Comune di Firenze pertanto a capitale interamente pubblico

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) A quanto ammontano le spese di notifica di 520 multe in un anno;

- 2) Se ritiene opportuno che SAS continui a sostenere spese inutili a fronte del sicuro mancato introito derivante dal pagamento delle sanzioni applicate piuttosto che regolarizzare l'accesso alla ZTL in ottemperanza alle norme di diritto internazionale.

Marco Semplici

Firenze, 13 marzo 2014